Spedizione in abbonamento postale

Anno 98° — Numero 113

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 4 maggio 1957 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 848-184 841-737 850-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1957

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE 3 maggio 1957, n. 262.

Misure per assicurare l'utilizzo di oli minerali distillati aventi particolari caratteristiche allo scopo di ottenere maggiori disponibilità di olio combustibile, nonchè delle eccedenze di gas di petrolio liquefatti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;

Vista la tariffa per l'applicazione dei dazi doganali, approvata con il decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 1950, n. 442;

Visto il regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, istitutivo di una imposta di fabbricazione sugli oli minerali e sui prodotti della loro lavorazione in sostituzione della preesistente tassa di vendita, e le successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 878, convertito nella legge 31 gennaio 1954, n. 2, recante modificazioni al regime fiscale degli oli minerali;

Visto il decreto-legge 24 novembre 1954, n. 1071, convertito nella legge 10 dicembre 1954, n. 1167, concernente l'istituzione di una imposta di fabbricazione sui gas incondensabili delle raffinerie di prodotti petroliferi resi liquidi con la compressione;

Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di adottare provvedimenti per assicurare l'utilizzo di particolari oli minerali distillati, allo scopo di ottenere maggior disponibilità di olio combustibile, nonchè delle eccedenze di gas di petrolio liquefatti.

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il bilancio, per il tesoro, per l'industria e il commercio e per il commercio con l'estero;

Decreta:

Art. 1.

Nella tabella *A* annessa al decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 878, convertito nella legge 31 gennaio 1954, n. 2, dopo la lettera *H* — Oli minerali — è aggiunta la seguente voce:

« I) oli minerali provenienti dalla distillazione primaria del petrolio naturale greggio, aventi punto di infiammabilità (in vaso chiuso) inferiore a 55° C., nei quali il distillato a 100° C. sia inferiore al 30% in volume ed al 300° C. sia almeno il 90% in volume:

1) da usare direttamente come combustibile nelle caldaie e nei forni presso le raffinerie in cui siano stati prodotti;

2) impiegati per generare, direttamente o indirettamente, energia elettrica, purchè la potenza installata non sia inferiore a Kw 500;

3) destinati alla trasformazione in gas da immettere nelle reti cittadine di distribuzione ».

Art. 2.

Per essere ammessi ai particolari usi agevolati, gli oli distillati indicati nell'art. 1 devono essere miscelati con i residui densi della lavorazione, aventi le caratteristiche riportate nella tabella *C*, lettera *G*), punto 2), comma I), annessa al decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 878, convertito nella legge 31 gennaio 1954, n. 2, nella misura di un chilogrammo per ogni quintale di prodotto.

Sui residui impiegati per la miscela è dovuta l'imposta di fabbricazione di L. 310 a quintale.

Le operazioni relative alla predetta miscelazione devono essere effettuate sotto vigilanza finanziaria nel recinto delle raffinerie produttrici degli oli minerali distillati medesimi.

Art. 3.

L'esercente raffineria di oli minerali od officina termoelettrica od officina da gas che intende usufruire del beneficio fiscale sancito dall'art. 1, deve ottenere preventivamente l'autorizzazione dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio.

Al predetto Ufficio deve essere esibita, per quanto concerne le officine termoelettriche, la copia del decreto di concessione di deposito di oli minerali previsto dall'art. 11 del regio decreto-legge 2 novembre 1933, numero 1741, convertito nella legge 8 febbraio 1934, n. 367, e successive modificazioni.

L'esercente officina da gas deve produrre all'Ufficio medesimo la copia del decreto di concessione prevista dagli articoli 4 e 11 del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito nella legge 8 febbraio 1934, n. 367, e successive modificazioni, per il deposito e la trasformazione di oli minerali.

Art. 4.

Gli oli minerali distillati di cui all'art. 1, dopo eseguite le operazioni di miscelazione indicate nell'art. 2, possono essere estratti dalle raffinerie unicamente per essere avviati alle officine termoelettriche e da gas ammesse al particolare impiego.

Il trasferimento deve essere effettuato sotto vincolo di bolletta di cauzione, con l'osservanza delle prescrizioni della legge doganale per il trasporto delle merci estere da una dogana ad altra.

La cauzione deve essere commisurata, in deroga all'art. 19 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 ottobre 1947, n. 1100, all'aliquota intera dell'imposta sulla benzina stabilita dall'art. 1 del decreto-legge 26 luglio 1954, n. 503, convertito nella legge 31 luglio 1954, n. 627.

Art. 5.

I serbatoi destinati al deposito degli oli minerali distillati di cui ai numeri 1, 2 e 3 dell'art. 1 sono soggetti alle disposizioni della legge doganale e del relativo regolamento per i depositi di merci estere in magazzini di proprietà privata.

Il movimento dei predetti oli minerali distillati, ai fini della liquidazione del tributo da abbuonare, è tenuto in evidenza in apposito registro di carico e scarico, vidimato dall'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione.

Art. 6.

Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto-legge, si fa riferimento al regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, e successive modificazioni.

Art. 7.

Nella tabella *B* allegata al decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 878, convertito nella legge 31 gennaio 1954, n. 2, alla lettera *D*) — Petrolio — dopo il punto 2 è aggiunto:

« 3) destinato ad uso di riscaldamento domestico ».

Nella colonna « aliquota per quintale (lire) », in corrispondenza del punto 3), è aggiunta la cifra « 1000 ».

Art. 8.

Il petrolio ammesso all'agevolezza prevista dall'articolo 7 deve essere immesso in consumo confezionato in appositi imballaggi, previa adulterazione con un adulterante da stabilirsi con decreto del Ministro per le finanze, nel quale devono essere altresì indicate le modalità di applicazione del beneficio fiscale.

Art. 9.

E' concessa la restituzione, nella misura del novanta per cento, dell'imposta di fabbricazione di cui al primo comma dell'art. 1 del decreto-legge 24 novembre 1954, n. 1071, convertito nella legge 10 dicembre 1954, n. 1167, sui gas di petrolio liquefatti:

a) immessi nelle reti di distribuzione cittadine, di nuova costruzione o trasformate, alimentate a propano puro o ad aria propanata;

b) utilizzati negli impianti centralizzati alimentati da appositi serbatoi della capacità minima di 10 metri cubi, oppure da centraline di emissione che servono almeno 100 utenze;

c) immessi nelle reti di distribuzione cittadine per integrare le erogazioni di gas metano.

Art. 10.

La restituzione d'imposta prevista dall'articolo precedente per i gas di petrolio liquefatti destinati agli usi in esso indicati, deve essere operata, nei modi previsti dalle disposizioni in vigore, dopo che sia stato accertato l'impiego dei gas medesimi.

Art. 11.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 maggio 1957

GRONCHI

SEGNI — ANDREOTTI — ZOLI — MEDICI — CORTESE — MATTARELLA

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1957
Atti del Governo, registro n. 105, foglio n. 73. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 febbraio 1957, n. 263.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Messina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1090 e modificato con i regi decreti 26 ottobre 1940, n. 1905; 28 maggio 1942, n. 643 e con decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 giugno 1947, n. 774 e con decreti del Presidente della Repubblica 5 agosto 1951, n. 1335; 27 ottobre 1951, n. 1827; 30 luglio 1953, n. 999; 8 febbraio 1954, n. 403; 27 marzo 1954, n. 735; 24 luglio 1955, n. 779; 28 giugno 1956, n. 764 e 5 settembre 1956, n. 1137;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 24, primo comma, relativo alle modalità dell'esame di laurea in economia e commercio, è abrogato e sostituito dal seguente:

a) « Nella discussione orale di una dissertazione scritta su un tema che rientri in uno degli insegnamenti fondamentali o complementari impartiti nella Facoltà, escluse le lingue straniere ».

Art. 52. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze naturali è aggiunto quello di: scienza dell'alimentazione ».

Art. 54. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze biologiche è aggiunto quello di: « scienza dell'alimentazione ».

Art. 64. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in farmacia sono aggiunti quelli di:

7) Chimica tossicologica;

8) Fisiologia vegetale.

Art. 65. — E' aggiunto il seguente comma:

« I tre corsi annuali di esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica sono propedeutici il primo rispetto al secondo e il secondo rispetto al terzo. Lo studente non può essere ammesso alla frequenza del primo corso di esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica se non ha prima superato gli esami di chimica generale ed inorganica ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 1957

GRONCHI

ROSSI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1957
Atti del Governo, registro n. 105, foglio n. 64. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 febbraio 1957, n. 264.

Modificazioni dello statuto dell'Istituto universitario orientale di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Istituto universitario orientale di Napoli, approvato con regio decreto 24 ottobre 1941, n. 1616 e modificato con decreto del Capo provvisorio dello Stato 16 febbraio 1947, n. 459, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Istituto anzidetto;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Istituto universitario orientale di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato nel senso che sono soppressi: *a*) il corso di laurea in scienze coloniali; *b*) la Scuola di perfezionamento e di alti studi coloniali.

Conseguentemente sono modificati i seguenti articoli:

Art. 4. — E' soppresso il quinto capoverso.

Art. 6. — E' soppressa la lettera *D*): Laurea in scienze coloniali.

Art. 9. — Nel primo comma sono soppresse le parole « ed in scienze coloniali ».

Art. 22. — Nel primo comma sono soppresse le parole « nonchè per la laurea in scienze coloniali quelli di diritto amministrativo e di diritto coloniale ».

Sono soppressi gli articoli dal 29 al 46 compreso, concernenti la Scuola di perfezionamento e di alti studi coloniali con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Disposizioni transitorie. — Gli studenti iscritti fino a tutto l'anno accademico 1955-56 al corso di laurea in scienze coloniali potranno continuare gli studi fino a tutto l'anno accademico 1963-64.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 1957

GRONCHI

ROSSI

Visto, *il Guardasigilli* MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1957
Atti del Governo, registro n. 105, foglio n. 65. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 marzo 1957, n. 265.

Modifiche nella composizione della Commissione per le funicolari aeree e terrestri.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 1 della legge 23 giugno 1927, n. 1110;

Visto l'art. 1 del regio decreto-legge 7 settembre 1938, n. 1696, convertito in legge 5 gennaio 1939, n. 8;

Visto il regio decreto 17 gennaio 1926, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1926, registro n. 2, foglio n. 764, con il quale venne istituita la Commissione per le funicolari aeree e terrestri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1949, n. 859, con il quale venne ricostituita la Commissione stessa;

Visto l'articolo unico di detto decreto del Presidente della Repubblica n. 859, con il quale il dott. ing. Armando Marcucci veniva chiamato a far parte della Commissione per le funicolari aeree e terrestri in rappresentanza dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1952, n. 705, con il quale il dott. ingegnere Riccardo Pera veniva chiamato a far parte della Commissione per le funicolari aeree e terrestri in rappresentanza dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Ritenuta la necessità di procedere alla sostituzione del dott. ing. Armando Marcucci, che ha chiesto di essere esonerato dall'incarico a seguito degli aumentati compiti derivantigli dalla direzione del Servizio motorizzazione, e del dott. ing. Riccardo Pera, collocato a riposo;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti;

Decreta:

L'ispettore generale dott. ing. Michele Costa e l'ispettore capo dott. ing. Francesco Notarbartolo di Villarosa sono chiamati a far parte della Commissione per le funicolari aeree e terrestri in rappresentanza dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione ed in sostituzione del dott. ing. Armando Marcucci e del dott. ing. Riccardo Pera.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 marzo 1957

GRONCHI

ANGELINI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1957
Atti del Governo, registro n. 105, foglio n. 67. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1957, n. 266.

Norme di attuazione della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli artigiani.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 29 dicembre 1956, n. 1533, per la istituzione della assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli artigiani;

Udito il parere della Commissione parlamentare costituita a norma dell'art. 31 della predetta legge;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Art. 1.

Nel presente decreto, col termine legge, si intende la legge 29 dicembre 1956, n. 1533.

Art. 2.

Ai fini della compilazione degli elenchi nominativi di cui all'art. 2 della legge, gli artigiani previsti dallo art. 1, secondo comma, della legge predetta, sono tenuti a notificare alla Commissione provinciale per l'artigianato:

a) il loro nominativo e quello dei familiari a carico;

b) il nominativo dei familiari che lavorano abitualmente nell'azienda e che non abbiano diritto all'assistenza obbligatoria di malattia per nessun altro titolo ed i rispettivi familiari a carico.

Gli artigiani di cui al precedente comma sono altresì tenuti a notificare la cessazione della loro attività artigiana, la perdita di uno dei requisiti previsti dagli articoli 1, 2 e 3 della legge 25 luglio 1956, n. 860, nonchè le variazioni verificatesi nel loro nucleo familiare a carico e in quello dei familiari considerati alla lettera *b*) del presente articolo.

Le notifiche devono essere effettuate entro il termine di trenta giorni dalla data in cui si è verificato l'evento di cui ai precedenti comma.

Qualora l'evento comporti la cancellazione dagli elenchi di cui al successivo art. 6, la stessa ha effetto dalla fine dell'anno solare in corso alla data in cui l'evento si è verificato.

In caso di morte dell'artigiano alla denuncia è tenuto colui che assume la gestione o la liquidazione della impresa.

Le notifiche di cui al presente articolo devono essere presentate direttamente alla Segreteria della Commissione provinciale o inoltrate alla medesima, sia mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, sia per il tramite del Comune. La Segreteria della Commissione o il segretario comunale dovranno rilasciare ricevuta della presentazione della notifica.

Art. 3.

Il diritto di opzione previsto dall'art. 1, ultimo comma, della legge, può essere esercitato all'atto della notifica di cui al precedente art. 2.

Qualora il diritto alla assistenza sanitaria obbligatoria per altro titolo sorga successivamente alla notifica di cui al precedente comma, la facoltà di opzione deve essere esercitata entro la data del 15 agosto di ogni anno ed ha effetto dall'inizio dell'anno solare successivo a quello nel corso del quale la facoltà predetta è stata esercitata.

Una volta esercitata, la opzione è irretrattabile per la durata dell'anno solare in corso. Può essere mutata, a richiesta dell'interessato, entro i termini previsti dal comma precedente.

Art. 4.

Sulla base delle notifiche di cui all'art. 2 la Commissione provinciale dell'artigianato provvede all'aggiornamento degli elenchi indicando nei medesimi la data di presentazione delle singole notifiche.

In caso di omessa notifica o di notifica infedele le Commissioni provinciali procedono alla iscrizione negli elenchi sulla base di elementi accertati d'ufficio.

Della iscrizione d'ufficio negli elenchi o della mancata iscrizione di titolari di imprese che abbiano presentato la notifica, è data notizia a cura della Commissione provinciale agli interessati, i quali hanno facoltà di presentare ricorso nei modi e termini previsti dallo art. 4 della legge.

Ai fini della erogazione delle prestazioni di cui allo art. 25, terzo comma, della legge, l'iscrizione negli elenchi si intende avvenuta alla data di presentazione delle singole notifiche.

Art. 5.

Ai fini di cui al precedente articolo la Commissione provinciale dell'artigianato procede, alla fine di ciascun mese, all'esame delle notifiche pervenute nel corso del mese stesso e agli eventuali accertamenti d'ufficio e trasmette, entro la prima decade del mese successivo, gli elenchi di aggiornamento alla Cassa mutua provinciale la quale li sottopone all'approvazione del Consiglio di amministrazione.

Sulla base degli elenchi di aggiornamento compilati dalle Commissioni provinciali dell'artigianato, le Casse mutue provinciali provvedono ad aggiornare mensilmente gli elenchi degli assistibili e a pubblicare ogni anno, dal 1° al 15 settembre, negli albi dei Comuni della provincia e nell'albo della Cassa mutua provinciale le variazioni intervenute negli elenchi stessi.

Art. 6.

Sulla base degli elenchi nominativi di cui ai precedenti articoli 4 e 5 le Casse mutue provinciali provvedono annualmente alla formazione dei ruoli della riscossione dei contributi dovuti dai titolari di impresa anche per i familiari considerati al precedente art. 2, primo comma, lettere *a*) e *b*) con le norme e le modalità previste dall'art. 3 della legge.

Per i titolari di impresa che hanno richiesto di avvalersi della facoltà del versamento in conto corrente prevista dall'art. 3, quarto comma, della legge sono compilati appositi ruoli.

Art. 7.

Avverso la iscrizione nei ruoli di cui al precedente articolo è ammesso ricorso da parte degli interessati alla Cassa mutua provinciale entro trenta giorni dalla data in cui è stata effettuata la pubblicazione dei ruoli stessi.

Contro la decisione della Cassa mutua provinciale è ammesso ricorso alla Commissione provinciale dell'arti-

gianato entro il termine di trenta giorni dalla data di notifica della decisione della Cassa mutua provinciale. Il ricorso avverso il ruolo non sospende la riscossione e può concernere unicamente casi di errori materiali, duplicazioni, ovvero l'iscrizione di partite contestate in sede di pubblicazione degli elenchi di cui ai precedenti articoli 4 e 5.

Art. 8.

Qualora l'impresa artigiana sia costituita in forma di società semplice ovvero in nome collettivo, per titolari di impresa ai sensi dell'art. 1, comma secondo, della legge, si intendono tutti i soci che rivestono singolarmente i requisiti di cui all'art. 1, lettere *b*) e *c*) della legge 25 luglio 1956, n. 860.

Art. 9.

Il regolamento delle prestazioni obbligatorie predisposto dal Consiglio centrale della Federazione nazionale ai sensi dell'art. 17, lettera *c*) della legge è trasmesso, entro quindici giorni dalla data della deliberazione del Consiglio, ai presidenti delle Casse mutue provinciali i quali lo sottopongono, entro trenta giorni, alla assemblea provinciale a norma dell'art. 10, lettera *e*) della legge.

Il verbale della assemblea provinciale, in caso di modifiche o di mancata approvazione del regolamento, deve contenere i motivi che hanno determinato tale deliberazione.

I verbali delle assemblee provinciali sono trasmessi non oltre i quindici giorni successivi alla data in cui si è tenuta la assemblea stessa, al Consiglio centrale della Federazione il quale, nel caso in cui il regolamento non risulti approvato da tutte le assemblee provinciali, rielabora il testo tenendo presenti le modifiche apportate e lo rinvia, per un nuovo esame e per la sua approvazione. Nel caso di nuove modifiche, i verbali, con le modifiche apportate, unitamente al parere espresso in merito dal Consiglio centrale, sono trasmessi al Ministero del lavoro e della previdenza sociale il quale si pronuncia in via definitiva.

L'approvazione del Ministero conferisce carattere definitivo al regolamento.

Art. 10.

I familiari degli artigiani indicati all'art. 5, secondo comma, della legge sono considerati a carico del capo famiglia quando questi provvede abitualmente al loro mantenimento.

Art. 11.

Per l'assistenza di malattia ai figli a carico o equiparati degli artigiani, qualora gli stessi frequentino una scuola professionale o media od universitaria e non prestino comunque lavoro retribuito, si osservano i limiti di età di cui all'art. 4, terzo comma, del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797.

Art. 12.

Il termine per ricorrere al Consiglio di amministrazione della Cassa mutua provinciale in materia di prestazioni è fissato in trenta giorni dalla data di notifica del provvedimento.

Il ricorso alla Giunta centrale della Federazione nazionale contro le decisioni del Consiglio di amministrazione di cui al precedente comma è ammesso entro sessanta giorni dalla notifica della decisione.

Art. 13.

Nel caso di assunzione provvisoria, ai sensi dell'art. 6, quinto comma, della legge, di oneri di competenza di altri Istituti od Enti pubblici, le Casse mutue provinciali hanno verso questi ultimi diritto di rivalsa.

In caso di controversie, la Cassa mutua, ovvero gli Istituti o Enti interessati, entro trenta giorni dalla data di comunicazione, da effettuarsi con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, del rifiuto totale o parziale del riconoscimento degli oneri di cui al precedente comma, deferiscono la questione ad una Commissione provinciale medico-legale, composta di tre esperti nominati dal locale capo dell'Ispettorato del lavoro.

Contro la decisione della Commissione provinciale suddetta è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla notifica, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale che decide in via definitiva.

Art 14.

Il contributo previsto dall'art. 23, lettera *b*), della legge si prescrive nel termine di un anno.

La prescrizione decorre dal primo giorno dell'anno solare successivo a quello per il quale il contributo è dovuto.

Art. 15.

Nelle Regioni o Provincie nelle quali è prevista dai rispettivi statuti la potestà di emanare norme legislative di carattere primario in materia di disciplina giuridica dell'artigianato, i compiti affidati dagli articoli 2 e 4 della legge alla Commissione provinciale per l'artigianato di cui all'art. 12 della legge 25 luglio 1956, n. 860, sono devoluti, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le competenti autorità regionali o provinciali, al corrispondente organo collegiale previsto dalla legge regionale o provinciale.

L'organo collegiale di cui al precedente comma, per l'espletamento dei compiti previsti dall'art. 4 della legge è integrato da un rappresentante della Giunta regionale o del prefetto e da due rappresentanti degli artigiani facenti parte del Consiglio di amministrazione della Cassa mutua provinciale.

L'organo collegiale previsto ai precedenti comma procede alla nomina del consigliere di amministrazione della Cassa mutua provinciale, di cui all'art. 11, lettera *c*) della legge.

Art. 16.

Sono elettori attivi e passivi i titolari di impresa artigiana, i quali alla data di compilazione delle liste elettorali di cui al successivo art. 17, primo comma, risultino iscritti nei ruoli previsti dal precedente art. 6.

Art. 17.

Entro il quarantacinquesimo giorno antecedente la data di convocazione delle assemblee locali di cui allo art. 9, primo comma, della legge, il presidente della Cassa mutua provinciale, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione e con l'ausilio della Commis-

sione provinciale dell'artigianato, compila le liste elettorali e provvede per la loro affissione negli albi dei Comuni della provincia nonchè della sede della Cassa mutua provinciale dando notizia sulla stampa locale dell'avvenuta pubblicazione. Le liste debbono restare affisse per la durata di dieci giorni e debbono contenere la suddivisione per Comune e per ordine alfabetico degli artigiani ammessi al voto con l'indicazione delle generalità e del mestiere esercitato.

La mancata iscrizione nella lista elettorale impedisce l'esercizio del diritto di voto.

Entro dieci giorni dalla data in cui è stata effettuata l'affissione nell'albo comunale, l'interessato può proporre ricorso contro la mancata iscrizione nelle liste elettorali alla Giunta centrale della Federazione nazionale delle Casse mutue per gli artigiani la quale decide, in via definitiva, entro venti giorni dalla data di presentazione del ricorso stesso.

Art. 18.

Per la elezione dei delegati di cui all'art. 9 della legge il Consiglio di amministrazione della Cassa mutua provinciale procede alla suddivisione del territorio della Provincia in collegi elettorali, raggruppando, ove gli artigiani elettori di un Comune siano inferiori a 20, più Comuni confinanti o frazionando i Comuni maggiori. Il Collegio non può comprendere più di 500 elettori.

Nel manifesto di cui all'art. 20, secondo e terzo comma, deve essere precisata la distribuzione dei collegi, la data fissata per le elezioni, la ubicazione dei rispettivi uffici di sezione, nonchè la data e l'orario della votazione.

Per la determinazione dei due terzi, di cui all'art. 9, primo comma, della legge, nel caso di cifra frazionaria, si procede all'arrotondamento all'unità superiore.

Art. 19.

Ogni elettore può votare soltanto nel Collegio elettorale entro il quale è compreso il Comune o la circoscrizione del Comune in cui è domiciliata l'impresa della quale è titolare.

Per esercitare il diritto di voto l'elettore deve presentare un documento di riconoscimento, rilasciato da una pubblica autorità, munito di fotografia e contenente la indicazione delle generalità. In mancanza del documento, può essere ammesso al voto l'elettore che sia personalmente conosciuto da un componente del seggio.

Il presidente della Cassa mutua provinciale provvede alla costituzione del seggio presso ciascun Collegio. A tal fine, entro il quinto giorno antecedente quello della votazione, nomina un presidente scegliendolo fra i dipendenti dello Stato o degli Enti locali.

Il presidente del seggio, entro il terzo giorno antecedente quello della votazione, nomina due scrutatori ed il segretario del seggio scegliendoli fra gli artigiani iscritti nella lista elettorale del Collegio.

Il delegato deve essere eletto fra gli artigiani iscritti come elettori nel Collegio.

Art. 20.

La convocazione delle assemblee locali deve essere effettuata almeno novanta giorni prima della scadenza del triennio indicato all'art. 11, ultimo comma, della legge.

La convocazione è fatta dal presidente della Cassa mutua provinciale, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione, mediante pubblicazione nel Foglio degli annunzi legali della Provincia e con un apposito manifesto, rispettivamente da effettuarsi e da affiggersi almeno quindici giorni prima della data della votazione.

Il manifesto di convocazione deve essere affisso negli albi dei Comuni della provincia e della Cassa mutua provinciale.

A cura del presidente deve essere data notizia sulla stampa locale dell'affissione del manifesto di cui al precedente comma.

La votazione deve aver luogo non prima del cinquantacinquesimo giorno e non oltre il sessantacinquesimo giorno successivi alla data in cui è stato provveduto alla convocazione delle assemblee locali.

Art. 21.

Le liste dei candidati al Consiglio di amministrazione ed al Collegio dei sindaci devono essere presentate al presidente della Cassa mutua provinciale che ne rilascia ricevuta, entro le ore dodici dell'ottavo giorno precedente quello fissato per le elezioni e devono essere firmate da almeno un decimo dei delegati. Le firme dei presentatori devono essere autenticate dal sindaco o da un suo delegato, o dal segretario comunale, ovvero dal conciliatore o da un notaio. Per la determinazione del decimo, nel caso di cifra frazionaria, si effettua l'arrotondamento alla unità superiore.

Ciascuna lista può contenere fino ad un massimo di sei nominativi per il Consiglio di amministrazione e di due nominativi per il Collegio dei sindaci, dei quali uno per sindaco effettivo e l'altro per sindaco supplente.

Le liste sono contrassegnate soltanto da un numero progressivo in corrispondenza dell'ordine di presentazione. Ciascun elettore deve intervenire personalmente e vota a scrutinio segreto per non più di sei nominativi scelti anche in liste diverse per i componenti del Consiglio di amministrazione e per non più di due per il Collegio dei sindaci.

Risultano eletti i candidati che hanno riportato, nello ordine, il maggior numero di voti. A parità di voti prevale il più anziano di età.

Art. 22.

La convocazione dell'assemblea dei delegati per la elezione dei nove rappresentanti degli artigiani nel Consiglio di amministrazione e dei due sindaci effettivi e di uno supplente deve essere effetuata almeno venti giorni prima della scadenza del triennio indicato allo art. 20, primo comma.

La votazione deve aver luogo entro la scadenza del triennio di cui al precedente comma e non prima del quindicesimo giorno successivo alla data in cui è stata effettuata la convocazione della assemblea dei delegati.

L'avviso deve essere fatto con lettera raccomandata da spedirsi a ciascun delegato almeno otto giorni prima della data della votazione. L'assemblea ha luogo presso la sede della Cassa mutua provinciale o in altro luogo designato dal presidente sotto la sua diretta responsabilità e sentito il Consiglio di amministrazione.

Se il numero dei delegati è superiore ai 500, l'assemblea può essere suddivisa in sezioni aventi ubicazione anche in località diverse.

Il presidente deve, in tal caso, notificare a ciascun delegato, nella lettera raccomandata di convocazione, a quale sezione è assegnato per la votazione.

Il seggio è costituito dal presidente, o da un suo delegato, che lo presiede, da due o più scrutatori e da un segretario scelti dal presidente del seggio fra gli elettori presenti che non siano candidati.

Art. 23.

Il presidente del seggio, udito il parere degli scrutatori, decide sopra tutte le contestazioni che si sollevino durante le operazioni elettorali.

Art. 24.

Ad operazioni elettorali ultimate, i presidenti dei seggi, riuniti in ufficio elettorale sotto la presidenza del presidente la prima sezione, con l'assistenza del presidente della Cassa mutua provinciale o del suo delegato, nonchè degli scrutatori e del segretario della prima sezione, redigono il verbale delle operazioni elettorali.

Il presidente della prima sezione proclama gli eletti.

Art. 25.

Contro le operazioni per la elezione dei delegati e per la elezione dei rappresentanti degli artigiani nel Consiglio di amministrazione e nel Collegio dei sindaci della Cassa mutua provinciale previste dagli articoli 9 e 10 della legge, è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data della proclamazione di cui all'articolo precedente, al Consiglio di amministrazione della Cassa mutua provinciale.

Contro le decisioni del Consiglio di amministrazione è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla notifica, al Consiglio centrale della Federazione nazionale il quale decide in via definitiva.

Art. 26.

La richiesta di convocazione in via straordinaria della assemblea della Cassa mutua, ai sensi dell'art. 9, ultimo comma, della legge, è valida qualora sia deliberata dalla maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione.

Art. 27.

I consiglieri di amministrazione della Cassa mutua, che senza giustificato motivo, non partecipino per tre riunioni consecutive alle riunioni del Consiglio di amministrazione, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio a maggioranza di voti dei suoi componenti.

Qualora i consiglieri elettivi dichiarati decaduti per i motivi di cui al precedente comma o, comunque, per difetto o il venir meno dei requisiti di eleggibilità ovvero per dimissioni volontarie o altre cause raggiungano le tre unità, l'assemblea dei delegati procederà alla elezione dei consiglieri di amministrazione vacanti.

Art. 28.

La designazione del presidente della Federazione nazionale Casse mutue per gli artigiani, prevista dallo art. 16, primo comma, lettera *a*), della legge, compete al Consiglio centrale.

Art. 29.

Il regolamento di cui all'art. 17, lettera *e*), della legge, ha lo scopo di determinare con criteri unitari lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale della Federazione e delle Casse mutue provinciali, ivi compresi i direttori.

Disposizioni finali e transitorie

Art. 30.

L'erogazione delle prestazioni ha inizio dal 1° luglio 1957.

A tal fine il requisito di anzianità di iscrizione negli elenchi previsto dall'art. 25, terzo comma, della legge, è ridotto a trenta giorni.

Art. 31.

Le prestazioni indicate all'art. 6, ultimo comma, della legge, sono erogate nelle forme, modalità e limiti previsti per i lavoratori del settore dell'industria.

Art. 32.

Le Commissioni consultive di cui all'art. 21, lettera *c*), della legge 25 luglio 1956, n. 860, continuano ad assolvere i compiti previsti dall'art. 30 della legge e dal presente decreto sino alla data di costituzione delle Commissioni provinciali dell'artigianato.

Art. 33.

Per la prima applicazione della legge si considera valida, agli effetti della notifica di cui all'art. 2 del presente decreto, la domanda fatta entro il 15 febbraio 1957 per l'iscrizione nelle liste elettorali e negli albi di cui alla legge 25 luglio 1956, n. 860.

I commissari provinciali provvederanno di ufficio a richiedere ai Comuni gli stati di famiglia dei singoli artigiani per la determinazione dei familiari a carico.

Sulla base delle suddette domande e delle altre pervenute entro il 31 marzo 1957 ai commissari provinciali saranno compilati gli elenchi dei titolari di impresa sia ai fini dell'assistenza che ai fini della elezione per la costituzione degli organi amministrativi delle Casse mutue provinciali.

Gli elenchi come sopra compilati, saranno posti in pubblicazione negli albi comunali entro l'8 aprile 1957 per il periodo di otto giorni consecutivi, a cura del commissario straordinario previsto dall'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1956, n. 1202.

I ricorsi che a norma dell'art. 4 della legge gli interessati hanno facoltà di produrre avverso le risultanze degli elenchi debbono essere presentati, entro trenta giorni dalla data in cui è stata effettuata la pubblicazione degli elenchi stessi, al commissario straordinario il quale decide sentita la Commissione consultiva.

I ricorsi concernenti la iscrizione o la mancata iscrizione nelle liste elettorali debbono essere presentati, entro trenta giorni dalla data in cui è stata effettuata la pubblicazione dei suddetti elenchi, al commissario della Federazione nazionale delle Casse mutue il quale decide entro il 15 giugno 1957.

Gli elenchi nominativi dei familiari assistibili sono pubblicati non oltre il 20 aprile 1957 per il periodo di otto giorni consecutivi; avverso le risultanze di questi

elenchi gli interessati hanno facoltà di produrre ricorso con le norme e le modalità di cui al quinto comma del presente articolo.

Fino alla costituzione della Commissione provinciale dell'artigianato il commissario straordinario assistito dalla Commissione consultiva, provvede all'aggiornamento degli elenchi, con le modalità di cui all'art. 4 del presente decreto.

Art. 34.

Per l'anno solare 1957 i ruoli per la riscossione dei contributi previsti dall'art. 3 della legge sono compilati entro il 15 giugno 1957 sulla base delle risultanze degli elenchi nominativi alla data del 31 marzo dello stesso anno.

La facoltà prevista dall'art. 3, quarto comma, della legge, può essere esercitata, per l'anno 1957, entro il 15 maggio dell'anno stesso.

I ricorsi avverso i ruoli di cui al primo comma sono presentati, con le norme e le modalità di cui all'art. 3, penultimo comma, della legge, al commissario straordinario il quale decide, in via definitiva, sentita la Commissione consultiva.

Art. 35.

Nelle Regioni o Provincie considerate nell'art. 15 e nelle quali non esista, salvo quanto è previsto nel successivo comma, in forza della legge regionale o provinciale per la disciplina dell'artigianato, un commissario al quale siano affidati dalla legge regionale o provinciale compiti corrispondenti a quelli demandati dalle disposizioni transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1956, n. 1202, al commissario straordinario indicato nel precedente art. 33, i compiti di cui all'art. 30 della legge, sono affidati al commissario della Cassa mutua provinciale nominato dal commissario della Federazione nazionale delle Casse mutue per gli artigiani.

Nelle Regioni o Provincie indicate nel precedente comma il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale può disporre, con proprio decreto, che i compiti di cui all'art. 30 della legge siano affidati al commissario della Cassa mutua provinciale qualora la legge regionale o provinciale preveda una determinazione delle imprese artigiane diversa da quella della legge dello Stato.

Art. 36.

Nelle Regioni o Provincie nelle quali, in attesa della entrata in vigore di apposite leggi regionali o provinciali per la disciplina giuridica dell'artigianato, non abbia trovato applicazione la legge 25 luglio 1956, n. 860, e pertanto non esista nè la Commissione consultiva prevista nell'art. 21, lettera *c*), della legge predetta, nè un corrispondente organo collegiale provinciale istituito con legge locale, i compiti di cui all'art. 30 della legge e di cui alle norme transitorie del presente decreto sono effettuati dal commissario della Cassa mutua provinciale assistito da una Commissione consultiva nominata dal prefetto, di concerto con la Giunta regionale, con composizione e modalità di nomina identiche a quelle previste dall'art. 21, lettera *c*), della legge 25 luglio 1956, n. 860.

Nelle Regioni o Provincie considerate nel precedente e nel presente articolo i termini indicati agli articoli 33 e 34 possono essere prorogati con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Art. 37.

Le prime elezioni previste dall'art. 9 della legge sono effettuate con le modalità indicate dall'art. 30, lettera *c*), della legge stessa simultaneamente a quelle per le elezioni della Commissione provinciale per l'artigianato di cui all'art. 12 della legge 25 luglio 1956, n. 860.

Il commissario della Federazione nazionale delle Casse mutue, sentito il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e il Ministero dell'industria e commercio, emanerà, in conformità dei principii e criteri direttivi di cui al precedente comma, le istruzioni tecniche necessarie perchè le elezioni di cui al precedente comma abbiano luogo simultaneamente a quelle previste nelle disposizioni transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1956, n. 1202, tenendo, a tal fine, presente la disposizione di cui all'art. 29, primo comma, del decreto predetto.

Art. 38.

Per l'adempimento dei compiti previsti dalla legge e dal presente decreto, i commissari provinciali, su parere favorevole della Commissione consultiva possono assumere il personale strettamente indispensabile entro i limiti numerici che saranno stabiliti, per ciascuna provincia, dal commissario della Federazione nazionale delle Casse mutue per gli artigiani.

Il trattamento giuridico ed economico del personale di cui al precedente comma sarà identico a quello previsto per il personale della corrispondente categoria degli avventizi dell'Amministrazione dello Stato.

Qualora il personale stesso sia addetto a funzioni di particolare responsabilità, il trattamento economico allo stesso spettante può essere integrato fino ad un massimo corrispondente:

a) per i capi servizio della Federazione nazionale, al trattamento economico previsto per i direttori di divisione della Amministrazione dello Stato;

b) per il personale delle Casse mutue provinciali, sino al trattamento economico previsto per i consiglieri di 1ª classe dell'Amministrazione dello Stato.

Il trattamento economico integrato di cui al precedente comma è determinato dal commissario della Federazione nazionale e deve essere graduato, caso per caso, in relazione alle funzioni esercitate.

Tutte le assunzioni di cui al presente articolo s'intendono effettuate in via provvisoria e non costituiscono diritto alla assunzione definitiva nei ruoli del personale.

Art. 39.

Ai commissari straordinari indicati nell'art. 30 della legge è corrisposta, per tutto il periodo in cui sono addetti all'adempimento dei compiti previsti dall'articolo stesso, una diaria di lire mille. Detta indennità è comprensiva di qualunque competenza o rimborso di spese sostenute per la esecuzione dell'incarico, escluso il rimborso di spese spettanti per viaggi fuori sede.

Ai commissari delle Casse mutue provinciali considerati agli articoli 35 e 36 del presente decreto la diaria di cui al precedente comma è corrisposta nella misura di lire duemila.

Art. 40.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dalla data di entrata in vigore della legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1957

GRONCHI

SEGNI — VIGORELLI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1957
Atti del Governo, registro n. 105, foglio n. 72. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1957, n. 267.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Roma ad acquistare alcuni immobili di proprietà del Vicariato di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, che approva il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia, modificato con il regio decreto-legge 3 settembre 1936, n. 1900, convertito nella legge 3 giugno 1937, n. 1000, e con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1387;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037 ed il regio decreto 26 giugno 1864, n. 1817;

Vista la deliberazione n. 627 in data 25 settembre 1956, con la quale la Camera di commercio, industria e agricoltura di Roma ha stabilito di acquistare alcuni immobili di proprietà del Vicariato di Roma, allo scopo di ampliare la propria sede;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio,

Decreta:

Articolo unico.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Roma è autorizzata ad acquistare alcuni immobili di proprietà del Vicariato di Roma, attigui alla propria sede e consistenti in un appartamento sito in via de' Burrò n. 146 ed in un fabbricato sito in piazza Sant'Ignazio n. 125, alle condizioni previste nella deliberazione n. 627 del 25 settembre 1956.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 marzo 1957

GRONCHI

CORTESE

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1957
Atti del Governo, registro n. 105, foglio n. 70. — RELLEVA

DECRETO MINISTERIALE 23 aprile 1957.

Incarico di vigilanza sulla produzione ed il commercio del formaggio « Asiago ».

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Vista la legge 10 aprile 1954, n. 125, concernente la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi, ed il decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1955, n. 667, recante norme regolamentari per la esecuzione della suddetta legge;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1955, n. 1269, che riconosce la denominazione tipica del formaggio « Asiago »;

Vista la domanda del 18 settembre 1955, con la quale il presidente del « Consorzio per la tutela del formaggio Asiago », con sede in Vicenza, chiede che al Consorzio predetto venga affidato, a' sensi degli articoli 7 ed 8 della citata legge n. 125, l'incarico di vigilanza sulla produzione e sul commercio del formaggio per il quale è consentito l'uso della denominazione tipica « Asiago »;

Visto l'atto di costituzione del Consorzio in data 10 settembre 1954, l'annesso statuto e relative modifiche e gli altri documenti presentati a corredo della domanda, in conformità delle disposizioni di cui all'art. 6 del sopra menzionato decreto del Presidente della Repubblica n. 667;

Sentito il parere del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi, favorevole all'accoglimento della domanda di cui sopra;

Considerata l'opportunità di affidare al predetto Consorzio l'incarico della vigilanza sulla produzione e sul commercio del formaggio avente la denominazione tipica « Asiago »;

Decreta:

In conformità delle disposizioni di cui agli articoli 7, comma secondo, ed 8 della legge 10 aprile 1954, n. 125, concernente la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi, e delle norme regolamentari emanate per l'esecuzione della legge suddetta con il decreto del Presidente della Repubblica in data 5 agosto 1955, n. 667, al « Consorzio per la tutela del formaggio Asiago », con sede in Vicenza, è affidato l'incarico di vigilanza sulla produzione e sul commercio del formaggio per il quale è consentito l'uso della denominazione tipica « Asiago ».

In attuazione dell'azione di vigilanza affidatagli il Consorzio suddetto provvederà anche, per quanto riguarda il formaggio « Asiago », all'apposizione delle marcature o di altri contrassegni previsti dall'art. 5 del citato decreto Presidenziale n. 667, seguendo le norme stabilite nell'apposito disciplinare predisposto dal Consorzio stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 aprile 1957

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
COLOMBO

Il Ministro per l'industria e il commercio
CORTESE

(2321)

DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1957.

Nomina dei componenti il Collegio sindacale del Consorzio di credito per le opere pubbliche.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto l'art 37 dello statuto del Consorzio di credito per le opere pubbliche, approvato con decreti Ministeriali 24 marzo 1946 e 9 settembre 1948;

Vista l'urgenza;

Decreta:

I signori dott. Amerigo Festa, dott. Attilio Nardi e dott. Pasquale Carbone sono nominati sindaci effettivi ed i signori dott. Vincenzo Sanna, rag. Alfredo Sillani sono nominati sindaci supplenti del Consorzio di credito per le opere pubbliche, per il quadriennio 1957-1960.

Il sindaco effettivo dott. Amerigo Festa è designato quale presidente del Collegio sindacale ed incaricato del riscontro delle obbligazioni consorziali.

In caso di assenza od impedimento del presidente è incaricato del riscontro delle obbligazioni consorziali il sindaco effettivo dott. Pasquale Carbone.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 aprile 1957

Il Ministro: MEDICI

(2768)

DECRETO MINISTERIALE 24 aprile 1957.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del bacino e cascata del Nardis in Val di Genova, sita nell'ambito del comune di Giustino.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Trento per la tutela delle bellezze naturali, nell'adunanza del 28 giugno 1956 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre a tutela paesistica, compilato ai sensi dell'articolo 2 della legge sopracitata, la zona denominata « Bacino e cascata del Nardis in Val di Genova », sita nell'ambito del comune di Giustino;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della citata legge;

Viste le opposizioni presentate dai comuni di Giustino, Spiazzo, Strembo, Carisolo, Pinzolo, Caderzone e Massimeno;

Ritenuto che l'opposizione del comune di Giustino è infondata quanto alla legittimità e al merito e che le opposizioni presentate dagli altri Comuni sono inammissibili in quanto la zona proposta per la vincolazione non interessa il territorio di rispettiva loro competenza;

Riconosciuto che la zona sopra citata ha notevole interesse pubblico quale celebrato settore dell'Alta Valle di Genova, ricco di folta veste vegetale e di acque entro vasti massicci alpini, con la cascata del Nardis e che di per sè costituisce uno stupendo quadro naturale di non comune bellezza panoramica;

Decreta:

Il bacino e la cascata del Nardis in Alta Val di Genova, in territorio del comune di Giustino (Trento) e delimitata a nord-ovest dalle quote 2893 della dorsale dei Quattro Cantoni, 2677 delle Rocchette; a sud-ovest dalle quote 2553, 2462, 2308, 1871, 1462 e di qui fino al confine del territorio comunale in Val di Genova; ad est lungo il confine del territorio comunale fino alla quota 1731 e a nord-est dalle quote 1835, 1945 e 2433 del costone di Nardis, ha notevole interesse pubblico ed è quindi sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato a sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 nella *Gazzetta Ufficiale* insieme col verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Trento.

La Soprintendenza ai monumenti e gallerie di Trento curerà che il comune di Giustino provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 24 aprile 1957

p. *Il Ministro*: JERVOLINO

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Trento

Verbale dell'adunanza della Commissione provinciale di Trento in data 28 giugno 1956

L'anno 1956 millenovecentocinquantasei addì 28 ventotto del mese di giugno in Trento presso la Soprintendenza ai monumenti e gallerie, Castello del Buonconsiglio.

A seguito di regolare avviso di convocazione ai sensi dell'art. 5 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, si è oggi adunata la Commissione provinciale anzidetta.

(*Omissis*).

Ad 1 dell'ordine del giorno: Messa ai voti la proposta di vincolazione del « Bacino e cascata del Nardis in Val di Genova » ai sensi dell'art. 1 nn. 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 la proposta stessa viene approvata con voto unanime dei membri presenti con la seguente motivazione e delimitazione della zona relativa:

« Celebrato settore dell'Alta Val di Genova ricco di acque derivanti dalle dorsali e dalla Vedretta di Nardis che fluiscono lungo la pittoresca valle omonima fino al loro erompere in due rami da nudo zoccolo granitico formando la celebrata cascata del Nardis che, per sè stessa, costituisce entro la cornice di boscosi anfratti uno stupendo quadro naturale d'insieme ».

La suddetta zona in comune di Giustino viene delimitata a nord-ovest dalle quote 2893 della dorsale di Quattro Cantoni, e 2677 delle Rocchette; a sud-ovest dalle quote 2553, 2462, 2308, 1871, 1462 e di qui fino ai confini comunali (rotabile della Val di Genova); a est lungo il confine comunale fino a quota 1731 e a nord-est dalle quote 1731, 1835, 1945 e 2433 del costone di Nardis.

(*Omissis*).

(2789)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Zumpano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1955

Con decreto interministeriale in data 14 gennaio 1957, registrato alla Corte dei conti il 9 aprile 1957, registro n. 11 Interno, foglio n. 8, è stata autorizzata la assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Zumpano (Cosenza) di un mutuo di L. 1.910.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1955.

(2793)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Savigno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1955

Con decreto interministeriale in data 2 gennaio 1957, registrato alla Corte dei conti il 9 aprile 1957, registro n. 11 Interno, foglio n. 13, è stata autorizzata la assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Savigno (Bologna) di un mutuo di L. 7.500.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1955.

(2795)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Rutigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1955

Con decreto interministeriale in data 14 gennaio 1957, registrato alla Corte dei conti il 9 aprile 1957, registro n. 11 Interno, foglio n. 17, è stata autorizzata la assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Rutigliano (Bari) di un mutuo di L. 3.300.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1955.

(2797)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Malito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1955

Con decreto interministeriale in data 12 gennaio 1957, registrato alla Corte dei conti il 9 aprile 1957, registro n. 11 Interno, foglio n. 9, è stata autorizzata la assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Malito (Cosenza) di un mutuo di L. 850.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1955.

(2799)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Castel del Rio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1955.

Con decreto interministeriale in data 14 gennaio 1957, registrato alla Corte dei conti il 9 aprile 1957, registro n. 11 Interno, foglio n. 14, è stata autorizzata la assunzione da parte della Amministrazione comunale di Castel del Rio (Bologna) di un mutuo di L. 2.695.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1955.

(2805)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Borgo Tossignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1955.

Con decreto interministeriale in data 7 gennaio 1957, registrato alla Corte dei conti il 9 aprile 1957, registro n. 11 Interno, foglio n. 12, è stata autorizzata la assunzione da parte della Amministrazione comunale di Borgo Tossignano (Bologna) di un mutuo di L. 4.500.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1955.

(2810)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Vibo Valentia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956.

Con decreto interministeriale in data 2 gennaio 1957, registrato alla Corte dei conti il 9 aprile 1957, registro n. 11 Interno, foglio n. 4, è stata autorizzata la assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Vibo Valentia (Catanzaro) di un mutuo di L. 22.400.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(2794)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di San Floro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956

Con decreto interministeriale in data 2 gennaio 1957, registrato alla Corte dei conti il 9 aprile 1957, registro n. 11 Interno, foglio n. 5, è stata autorizzata la assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di San Floro (Catanzaro) di un mutuo di L. 460.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(2796)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Monsano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956

Con decreto interministeriale in data 8 gennaio 1957, registrato alla Corte dei conti il 9 aprile 1957, registro n. 11 Interno, foglio n. 20, è stata autorizzata la assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Monsano (Ancona) di un mutuo di L. 2.425.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(2798)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Forlì del Sannio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956.

Con decreto interministeriale in data 2 gennaio 1957, registrato alla Corte dei conti il 9 aprile 1957, registro n. 11 Interno, foglio n. 10, è stata autorizzata la assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Forlì del Sannio (Campobasso) di un mutuo di L. 600.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(2801)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Foiano della Chiana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956.

Con decreto interministeriale in data 20 dicembre 1956, registrato alla Corte dei conti il 9 aprile 1957, registro n. 11 Interno, foglio n. 19, è stata autorizzata la assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Foiano della Chiana (Arezzo) di un mutuo di L. 3.130.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(2802)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Carolei ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956

Con decreto interministeriale in data 20 dicembre 1956, registrato alla Corte dei conti il 9 aprile 1957, registro n. 11 Interno, foglio n. 6, è stata autorizzata la assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Carolei (Cosenza) di un mutuo di L. 1.360.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(2807)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Caloveto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956

Con decreto interministeriale in data 20 dicembre 1956, registrato alla Corte dei conti il 9 aprile 1957, registro n. 11 Interno, foglio n. 7, è stata autorizzata la assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Caloveto (Cosenza) di un mutuo di L. 2.380.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(2808)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Cerro al Volturno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956.

Con decreto interministeriale in data 2 gennaio 1957, registrato alla Corte dei conti il 9 aprile 1957, registro n. 11 Interno, foglio n. 11, è stata autorizzata la assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Cerro al Volturno (Campobasso) di un mutuo di L. 1.400.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(2804)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Casalfiumanese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956.

Con decreto interministeriale in data 7 gennaio 1957, registrato alla Corte dei conti il 9 aprile 1957, registro n. 11 Interno, foglio n. 15, è stata autorizzata la assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Casalfiumanese (Bologna) di un mutuo di L. 1.270.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(2806)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Colle Sannita ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956.

Con decreto interministeriale in data 8 gennaio 1957, registrato alla Corte dei conti il 9 aprile 1957, registro n. 11 Interno, foglio n. 18, è stata autorizzata la assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Colle Sannita (Benevento) di un mutuo di L. 450.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(2803)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Borgo Tossignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956.

Con decreto interministeriale in data 8 gennaio 1957, registrato alla Corte dei conti il 9 aprile 1957, registro n. 11 Interno, foglio n. 16, è stata autorizzata la assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Borgo Tossignano (Bologna) di un mutuo di L. 4.730.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(2809)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 101

Corso dei cambi del 3 maggio 1957 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,85	624,82	624,82	624,82	624,75	624,90	624,86	624,825	624,87	624,85
$ Can.	652,50	652,75	653 —	653 —	652,55	652,56	653 —	652 —	652,625	653 —
Fr. Sv. lib.	145,82	145,85	145,81	148,815	145,75	145,81	145,82	145,78	145,81	145,82
Kr. D.	90,49	90,50	90,50	90,52	90,45	90,48	90,52	90,53	90,50	90,52
Kr. N.	88 —	88,05	88,05	88,05	88,05	88 —	88,05	88 —	88,01	88,03
Kr. Sv.	121,41	121,44	121,43	121,46	121,40	121,40	121,45	121,44	121,41	121,45
Fol.	165,09	165,08	165,08	165,09	165,10	165,08	165,07	165,07	165,09	165,10
Fr. B.	12,482	12,50	12,48875	12,48375	12,48	12,48	12,4925	12,48875	12,48	12,485
Fr. Fr.	178,27	178,33	178,35	178,3625	178,30	178,27	178,38	178,355	178,28	178,30
Fr. Sv. acc.	143,41	143,45	143,44	143,475	143,39	143,40	143,46	143,445	143,42	143,45
Lst.	1760,20	1760,75	1760,75	1761,05	1760,80	1760,75	1761 —	1761 —	1760,32	1761 —
Dm. occ.	149,69	149,75	149,76	149,77	149,74	149,69	149,74	149,745	149,70	149,75
Scell. Aust.	24,165	24,17	24,17	24,17375	24,16	24,16	24,17125	24,175	24,16	24,175

Media dei titoli del 3 maggio 1957

Titolo	Media
Rendita 3,50 % 1906	66,425
Id. 3,50 % 1902	57,50
Id. 5 % 1935	89,35
Redimibile 3,50 % 1934	78,375
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	72,525
Id. 5 % (Ricostruzione)	87,625
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	82,675
Id. 5 % 1936	95,975
Id. 5 % (Città di Trieste)	82,775
Id. 5 % (Beni Esteri)	80,75
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,20
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	95,725
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	94,40
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	93,50
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	93,325
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	93,225
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	93,275

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 3 maggio 1957

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	624,84
1 Dollaro canadese	653 —
1 Franco svizzero lib.	145,817
1 Corona danese	90,52
1 Corona norvegese	88,08
1 Corona svedese	121,455
1 Fiorino olandese	165,08
1 Franco belga	12,49
100 Franchi francesi	178,371
1 Franco svizzero acc.	143,467
1 Lira sterlina	1761,025
1 Marco germanico	149,755
1 Scellino austriaco	24,172

Cambi di compensazione valevoli ai sensi degli accordi esistenti

Egitto . . . . Lit. 1794,55 per una lira egiziana

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione di interessi relativi ad indennità liquidate per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Con decreti Ministeriali in data 18 febbraio 1957 sono stati determinati gli interessi relativi alle indennità liquidate per i terreni espropriati nei confronti delle ditte di cui all'unito elenco vistato e trasferiti in proprietà agli Enti e Sezioni di riforma fondiaria.

I predetti interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, con gli arrotondamenti di cui all'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70, richiamata dall'art. 6, ultimo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso gli Istituti di credito per ciascuna ditta specificati nell'elenco medesimo e saranno svincolati dal tribunale competente ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 1 della legge 21 marzo 1952, n. 224.

Numero d'ordine	DITTA ESPROPRIATA	Decreto Presidenziale di espropriazione		Decreto Presidenziale di liquidazione indennità			Decreto Ministeriale liquidazione interessi				Ammontare indennità (arrotondato)	Ammontare interessi (arrotondato)	Istituto presso cui vengono depositati i titoli del Prestito per la riforma fondiaria	TESORERIA
					Gazzetta Ufficiale			Registrazione alla Corte dei conti						
									Reg. Agr.					
		Data	N.	Data	N.	Data	in data 18-2-1957 N.	Data	N.	Foglio	L.	L.		
	Opera nazionale per i combattenti													
1	CAPPABIANCA Gaetano fu Fortunato	3-10-52	1651	15- 7-54	225	30- 9-54	2855/759	30- 3-57	7	302	7.780.000	335.000	Banco Napoli Sede Roma	Roma
2	DE RENZIS Francesco di Rienzo	3-10-52	1657	22- 1-55	74	31- 3-55	2856/760	30- 3-57	7	301	6.205.000	580.000	Id. Id.	Id.
3	FALCO Leopoldo fu Cesare	29-11-52	2676	8- 2-54	89	17- 4-54	2857/761	30- 3-57	7	300	7.850.000	160.000	Id. Id.	Id.
4	FERRARA-PIGNATELLI Vincenzo fu Ferdinando	28-12-52	4206	16-11-54	26	2- 2-55	2858/762	30- 3-57	7	299	5.800.000	385.000	Id. Id.	Id.
5	FITTIPALDI Paolo fu Arturo	3-10-52	1664	16-11-54	26	2- 2-55	2859/763	30- 3-57	7	298	965.000	65.000	Id. Id.	Id.
6	LOMBARDI Raimondo fu Nicola	28-12-52	4208	2- 4-55	137	16- 6-55	2860/764	30- 3-57	7	297	3.775.000	260.000	Id. Id.	d.
7	MONTAGNA Giulio Cesare fu Francesco	3-10-52	1679	14- 9-54	280	6-12-54	2861/765	30- 3-57	7	296	270.000	10.000	Id. Id.	Id.
8	MOSCATI Francesco fu Filippo	3-10-52	1682	23- 3-54	143	25- 6-54	2862/766	30- 3-57	7	295	3.670.000	60.000	Id. Id.	Id.
9	MOSCATI Gaetano fu Filippo	3-10-52	1683	23- 3-54	131	10- 6-54	2863/767	30- 3-57	7	294	3.875.000	645.000	Id. Id.	Id.
10	SOCIETA' GENERALE DELLE CONSERVE ALIMENTARI « CIRIO », con sede in San Giovanni a Teduccio	24- 1-53	8	28- 7-55	226	30- 9-55	2864/768	30- 3-57	7	293	4.940.000	435.000	Id. Id.	Id.
11	SOCIETA' GENERALE DELLE CONSERVE ALIMENTARI « CIRIO », con sede in San Giovanni a Teduccio	24- 1-53	9	28- 7-55	226	30- 9-55	2865/769	30- 3-57	7	292	835.000	75.000	Id. Id.	Id.
12	VIRGILIO Nicola di Alessandro	3-10-52	1692	15- 7-54	225	30- 9-54	2866/770	30- 3-57	7	291	190.000	5.000	Id. Id.	Id.

Roma, addì 1 aprile 1957

Visto, p. *il Ministro*: BOTTALICO

(2531)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Modifiche al concorso per esami e per titoli a sette posti di vice bibliotecario in prova (già gruppo A, grado 10°) nelle biblioteche pubbliche governative.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il decreto Ministeriale 15 gennaio 1956, registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 1956, registro n. 24, foglio n. 203, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 28 aprile 1956;

Considerato che l'esiguo numero delle domande di partecipazione al concorso suddetto e la disponibilità di nuovi posti nel ruolo del personale direttivo delle biblioteche governative fanno ritenere opportuna la riapertura dei termini;

Considerato che a seguito dell'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, occorre disporre le necessarie modifiche al bando di cui al citato decreto Ministeriale 15 gennaio 1956;

Decreta:

Il decreto Ministeriale 15 gennaio 1956, con cui è stato bandito un concorso per esami e per titoli a tre posti di vice bibliotecario in prova (già gruppo *A*, grado 10°) nel ruolo del personale delle biblioteche pubbliche governative, è modificato nel modo seguente:

1) il numero dei posti messi a concorso, indicato nell'articolo 1, è elevato da tre a sette.

2) Alla lettera *A*) dell'art. 2 è aggiunto quanto segue: « Gli impiegati statali delle carriere di concetto che non siano in possesso del prescritto titolo di studio possono partecipare al concorso purchè rivestano qualifica non inferiore a quelle di segretario aggiunto o equiparate, ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado ».

3) La lettera *B*) dell'art. 2 è così modificata:

« *B*) aver compiuto il 18° anno di età e non aver superato il 32° ».

Il limite massimo di età è peraltro elevato:

a) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) di cinque anni per i combattenti e categorie equiparate;

d) a 39 anni per i combattenti e assimilati, decorati di medaglia al valore militare o croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per meriti di guerra;

e) a 39 anni per i capi di famiglia numerosa di cui al decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267;

f) del periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali;

g) di un periodo di tempo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente ovvero di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università o Istituti di istruzione universitaria rispettivamente per gli assistenti ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare e per gli assistenti volontari od incaricati, sia in attività sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare.

In applicazione delle lettere suddette non può superarsi il limite di 40 anni; le elevazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *e*) possono cumularsi.

Inoltre il limite massimo di età è protratto nelle seguenti misure, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

h) fino a 40 anni per il personale che alla data del 18 giugno 1953 trovavasi alle dipendenze del soppresso Istituto per le relazioni culturali con l'estero (I.R.C.E.);

i) fino a 40 anni per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

l) fino a 45 anni per i mutilati e invalidi di guerra e per servizio e categorie equiparate;

Le condizioni del limite massimo di età non è richiesta per il personale civile appartenente ai ruoli organici o ai ruoli aggiunti in servizio presso le Amministrazioni statali.

Si prescinde dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili ».

Per i candidati che hanno presentato le domande entro il 27 giugno 1956 i limiti di età saranno valutati ai sensi delle disposizioni citate nel decreto Ministeriale 15 gennaio 1956, qualora siano più favorevoli.

4) L'ultimo comma dell'art. 2 è abolito;

5) Il primo comma dell'art. 3 è così modificato:

« I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. Tali requisiti dovranno essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 6 ».

6) Il termine per la presentazione delle domande, indicato nell'art. 4, è riaperto per un periodo di trenta giorni a contare da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

7) Il terzo ultimo comma dell'art. 6 è rettificato nel senso che i documenti a cui è limitata la presentazione sono quelli indicati ai numeri 5), 7) e 8).

8) L'art. 8 è così modificato:

« Per lo svolgimento delle prove scritte ed orali si osserveranno le norme del titolo I, capo II del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, e, in relazione al disposto dell'art. 84 dello stesso decreto, le norme del capitolo VI del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, in quanto applicabili.

Si osserveranno altresì gli articoli 2, 6 e 10 del regolamento approvato con regio decreto 12 dicembre 1938, n. 1954 ».

9) Il terzo comma dell'art. 9 è così modificato all'inizio:

« In aggiunta alla votazione complessiva di cui all'articolo 39, comma secondo, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, la Commissione dispone: »

10) Alle sedi di assegnazione previste nell'art. 11 è aggiunta quella di Lucca.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° dicembre 1956

Il Ministro: ROSSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *aprile* 1957
Registro n. 32, *foglio n.* 351

(2826)

PREFETTURA DI VERCELLI

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Vercelli

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

Visto il decreto prefettizio n. 4752/3ª San del 13 febbraio 1956, con il quale venne indetto un pubblico concorso per titoli ed esami a cinque posti di medico condotto vacanti in provincia di Vercelli al 30 novembre 1955;

Visto il decreto prefettizio n. 7771/3ª San del 6 agosto 1956, relativo alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso di cui trattasi;

Visto il verbale delle operazioni relative al detto concorso e la graduatoria formata dalla Commissione giudicatrice;

Visti gli articoli 12 del decreto del Presidente della Repubblica del 10 giugno 1955, n. 854, e 55 del regolamento sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria del concorso a cinque posti di medico condotto vacanti nella provincia di Vercelli al 30 novembre 1955:

1. Schepis Giuseppe . . . punti 51,02
2. Carboni Ettore . . . . . » 50,56
3. Debernardi Piero . . . . » 47 —
4. Coda Franco . . . . » 46,90

5. Bolla Italo	punti	46,40
6. De Gregori Marco	»	46,17
7. Morosini Angelo	»	45,59
8. Ottobrelli Giuseppe	»	45,17
9. Chiò Costante	»	44,77
10. Rivalta Marino	»	44,36
11. Zanda Salvatore	»	44,25
12. Volta Alfonso	»	44,02
13. Mariotta Pietro	»	42,77
14. Panigada Vittorio	»	42,46
15. Sancio Luigi	»	42,40
16. Gastaldi Enrico	»	42,20
17. Pigino Giovanni	»	42 —
18. Pascoli Raffaele	»	41,56
19. Barbano Cesco	»	41,47
20. Amidani Amilcare	»	41,38
21. Gandolfi Luigi	»	41,24
22. Lain Vinicio, coniugato	»	41,08
23. Roncarolo Giuseppe	»	41,08
24. Biondo Antonino	»	40,96
25. Burlazzi Mario	»	40,86
26. Capriolo Enrico	»	40,52
27. Bianco Alessandro	»	40,22
28. Grazzini Eugenio	»	40,21
29. Amosso Enrico	»	40,20
30. Garini Fausto	»	40,08
31. Roveglia Andrea	»	40 —
32. Borio Gian Franco	»	39,72
33. Ruffini Mario	»	39,30
34. Pizzi Lizzardo	»	39,18
35. Zignone G. Carlo	»	39,09
36. Marina Adriano	»	39 —
37. Bo Arrigo	»	38,65
38. Colombino Gentile	»	38,56
39. Grezio Demetrio	»	38,11
40. Mortarino M. Giovanna, coniugata	»	38 —
41. Turolla Renzo, nato il 1° novembre 1924	»	38 —
42. Ghezzi Italo, nato il 26 settembre 1930	»	38 —
43. Moriondo Michele	»	37,99
44. Vellata Sergio	»	37,72
45. Ferrero Achille	»	37,36
46. Lucianò Bruno	»	37 —
47. Aimino Agostino	»	36,61
48. Ferraresi Giovanni, nato il 5 febbraio 1925	»	36,50
49. Natali Eolo, nato il 27 giugno 1925	»	36,50
50. Armellino Isidoro, nato il 22 marzo 1926	»	36,50
51. Macconi Sergio	»	35,93
52. Francesconi Giovanni	»	35,38
53. Cassardo Luciano	»	35,36
54. Barboso Biagio	»	35,22

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Vercelli, addì 17 aprile 1957

p. *Il prefetto*: ABBRESCIA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

Visto il proprio decreto pari numero e data, relativo alla approvazione della graduatoria del concorso a cinque posti di medico condotto vacanti in provincia di Vercelli al 30 novembre 1955;

Visto l'ordine delle preferenze per le sedi messe a concorso indicato nelle domande di ammissione dei candidati;

Visto l'art. 55 del regolamento 11 marzo 1955, n. 281, sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Decreta:

I seguenti candidati, risultati idonei nel concorso di cui alle premesse, sono dichiarati vincitori della condotta medica a fianco di ciascuno indicata:

1) Schepis Giuseppe: Trivero Soprana;
2) Carboni Ettore: Occhieppo Inferiore Camburzano;
3) Debernardi Piero: Cossato Quaregna;
4) Coda Franco: Pollone;
5) Bolla Italo: Pettinengo Selve Marcone.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dei Comuni interessati e della Prefettura.

Vercelli, addì 17 aprile 1957

p. *Il prefetto*: ABBRESCIA

(2756)

PREFETTURA DI BARI

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bari.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BARI

Visto il decreto prefettizio n. 8679 del 15 febbraio 1956, con cui fu bandito pubblico concorso per titoli e per esami per il conferimento dei posti di medico condotto delle frazioni di Santo Spirito e Loseto di Bari e dei comuni di Bisceglie e Terlizzi;

Visto il successivo decreto n. 50874 del 17 ottobre 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 277 del 2 novembre 1956, con cui fu costituita la Commissione giudicatrice del concorso suindicato;

Visto che la precitata Commissione ha già iniziato i propri lavori (determinazione dei criteri di massima per la valutazione dei titoli e valutazione dei titoli esibiti dai candidati);

Visto che i candidati sono stati già invitati a sostenere gli esami che avranno inizio il 29 corrente;

Visto che il presidente della Commissione, vice prefetto dott. Giacinto Nitri, con recente provvedimento è stato nominato prefetto e destinato a Gorizia;

Ritenuta la necessità di provvedere, pertanto, alla nomina del nuovo presidente della Commissione perchè la stessa possa continuare i lavori di espletamento del concorso;

Visti gli articoli 8, 44 e 81 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e gli articoli 12 e 13 del decreto Presidenziale del 10 giugno 1955, n. 854;

Decreta:

Il vice prefetto dott. Giuseppe Pani è nominato presidente della Commissione giudicatrice del concorso di cui alle premesse, in sostituzione del dott. Giacinto Nitri.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura.

Bari, addì 23 aprile 1957

Il prefetto: CAPPELLINI

(2784)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.